



Gruppo Consiliare “Noi a Sinistra per la Puglia”
Via Capruzzi n. 212, Bari

Bari, 24 maggio 2017

APPUNTI IN ORDINE ALLA GESTIONE E ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN PUGLIA

*Contributo alla discussione del Tavolo Paritetico
su Servizio Idrico Integrato della Puglia e AQP
a cura di Enzo Colonna (presidente del gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia")*

NOTE INTEGRATIVE

Alla luce della discussione sviluppatasi lo scorso 17 maggio nell’ambito del Tavolo Tecnico Paritetico su AQP, ritengo opportuno offrire ulteriori spunti di riflessione e valutazione rispetto a quelli già sviluppati nel documento messo agli atti del Tavolo.

Come ho già avuto modo di evidenziare nel mio intervento durante i lavori della riunione del 17 maggio, da una attenta analisi della *“Bozza di deliberazione di Giunta regionale in ordine alla trasformazione di AQP SpA in ABC (Acqua Bene Comune) Puglia azienda speciale”* redatta dal Prof. Alberto Lucarelli per conto del Comitato Pugliese “Acqua Bene Comune” e sottoposta all’attenzione di tutti i componenti del Tavolo Tecnico Paritetico si conferma che la stessa profili un esito amministrativo che non può considerarsi utile a risolvere la questione all’esame del Tavolo, vale a dire le forme e le modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato in Puglia, all’indomani della scadenza dell’affidamento ad Acquedotto Pugliese SpA previsto fissata al 31.12.2018.

La mera trasformazione di AQP SpA in Azienda Speciale regionale, addirittura con una “semplice” delibera di Giunta, al netto di ogni considerazione già argomentata in ordine alla competenza regionale in materia, non consentirebbe in alcun modo (alla luce del quadro normativo vigente) all’Autorità Idrica Pugliese – che, è bene ricordarlo, è l’unico ente titolato a scegliere la procedura per l’individuazione del soggetto gestore e a procedere all’affidamento del Servizio Idrico Integrato – di affidare direttamente il servizio ad un’Azienda Speciale, così configurata, sulla quale non avrebbe alcun controllo.

Preme nuovamente evidenziare come sia del tutto impraticabile, a legislazione vigente, la strada della costituzione (per legge o, addirittura, con deliberazione di giunta) di una Azienda Speciale cui affidare direttamente la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Come si è già avuto modo di ricordare, la Regione Puglia ha già provato a perseguire questa strada con la legge regionale 20 giugno 2011, n. 11 (recante *“Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda Pubblica Regionale Acquedotto pugliese – AQP”*) ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 62/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme ivi contenute in quanto contrarie al quadro normativo vigente (per le argomentazioni addotte dalla Corte si rimanda al documento depositato in data 17 maggio u.s.).

Quel che preme evidenziare in questa sede è che le conclusioni rassegnate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 62/2012 sono state ulteriormente confermate con la successiva pronuncia n. 228/2013 con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79 della legge della Regione Molise n. 2 del 2012 nella parte in cui stabiliva che *“la gestione del servizio idrico integrato è affidata all’Azienda Speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico la cui natura giuridica non può essere modificata”*.

La Corte Costituzionale ha radicalmente censurato l’affidamento diretto operato dalla Regione Molise del Servizio Idrico Integrato ad una Azienda Speciale regionale chiarendo che *“la disciplina dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza n. 187/2001, n. 128/2011; n. 325/2010; n. 142/2010; n. 307/2009; n. 246/2009). Alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle sopresse autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e non spetta di conseguenza*

provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. In altri termini in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato sia aggiudicarne la gestione”.

In ragione della suindicata sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio regionale del Molise è tornato a disciplinare la materia e con la recentissima legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, ha previsto – all'art. 11 – che *“fatta salva, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 152/2006 la funzione di scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato attribuita agli enti locali, l'Azienda Speciale regionale Molise Acque è autorizzata a partecipare all'eventuale costituzione con i Comuni di una società in house per la gestione del servizio idrico integrato regionale, mediante partecipazione minoritaria al capitale non superiore al 49 per cento”.*

Come appare evidente, quindi, la Regione Molise, pur avendo una Azienda Speciale regionale che ha gestito in questi anni il Servizio Idrico Integrato, ha preso atto della impossibilità di riaffidarle direttamente la gestione del medesimo servizio e ha previsto l'eventuale costituzione di una nuova società con i Comuni molisani, cui l'Azienda Speciale sarebbe autorizzata a partecipare.

Anche alla luce di questo precedente, non è chi non veda come la strada di un affidamento diretto, da parte della Regione Puglia, ad una Azienda Speciale del Servizio Idrico Integrato troverebbe inevitabilmente la strada sbarrata dal giudizio della Corte Costituzionale, esattamente come già accaduto, per la Puglia, nel 2012.

A tanto aggiungasi che l'art. 149-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che l'ente di governo dell'ambito (nel nostro caso l'Autorità Idrica Pugliese) può procedere con l'affidamento diretto solo *“a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.*

Appare evidente, pertanto, che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di procedere con l'affidamento diretto solo da parte dell'ente di governo dell'ambito (nel nostro caso, dell'Autorità Idrica Pugliese) e solo in presenza di una società interamente pubblica

partecipata dagli enti locali.

Il quadro normativo vigente e la relativa ricostruzione giurisprudenziale, sinteticamente richiamati, sembrano escludere, dunque, che la Regione possa procedere all'affidamento diretto del servizio ad una Azienda Speciale.

Pertanto, ferme restando le competenze dell'Autorità Idrica Pugliese in materia di affidamento della gestione, alla Regione non resterebbe altro da fare se non consentire (nelle forme e con le modalità che occorrerà approfondire) che AQP SpA – società interamente controllata dalla Regione – presenti le caratteristiche tipiche di un soggetto pubblico su cui la stessa AIP possa esercitare quel “controllo analogo” ai sensi della normativa comunitaria che solo potrebbe consentire l'affidamento diretto con la modalità “in house”, scongiurando l'ipotesi di una procedura ad evidenza pubblica che potrebbe davvero aprire la strada alla privatizzazione del servizio.

A monte, comunque, resta un punto decisivo e dirimente da approfondire, anche attraverso la formulazione di uno specifico quesito all'Anac e all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico: la possibilità di procedere ad una proroga dell'affidamento del servizio in corso ben oltre la data del 31.12.2018 ove si concluda, come ho già ipotizzato nei miei interventi al Tavolo e nel primo documento messo agli atti, che tale termine, fissato nell'ambito di una convenzione, abbia natura meramente pattizia e quindi oggetto di una possibile ulteriore rinegoziazione.

ENZO COLONNA